



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI FINANZIARI
POSTALI ASSICURATIVI
O. N. L. U. S

SEDE NAZIONALE
Via Farini, 62
00185 ROMA
☎ 064818632 – FAX 064818633
www.adusbef.it
e-mail: infoadusbef@adusbef.it

COORDINAMENTO REGIONALE
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA
☎ 085 421 3382 – Fax 085 888 4559
www.tm1.it/adusbef
e-mail: g_colangelo@yahoo.it

Alla COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Direzione B – Questioni relative ai consumatori :
84 - Tutela degli interessi giuridici, economici e di altra natura dei consumatori

Att. Sig. Dirk Staudenmayer – Capo unità

Oggetto: V/S prot. SANCO/B4iFCgs D(2007) 240189 del 16 luglio 2007.

Gentili Signori,

- A) In seguito al mio esposto del 9 maggio 2007, registrato il 22 maggio 2007, riguardante la Direttiva 87/102/CE, Voi avete risposto dichiarando che: «*Prima che la Direttiva entrasse in vigore, quando gli intervalli di tempo tra una capitalizzazione e la successiva non erano annuali i creditori erano soliti applicare il cosiddetto metodo "proporzionale". Per esempio, Per un interesse semestrale del 5% l'interesse annuale corrispondente era considerato il 10% (...)» e «per queste ragioni, la Commissione ha mantenuto il metodo attuariale nella sua proposta per una nuova Direttiva sul credito al Consumo».*

Ciò fa apparire le Formule:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}} \quad [1]$$

(contenuta nell'Allegato II della Direttiva 90/88/CEE)

e

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+it_k)} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+it_{k'})} \quad [2]$$

come appartenenti a due metodi diversi o due brache della Matematica diversi .
Ciò non risponde al vero.

Sia la [1] che la [2] non appartengono al metodo (o matematica) attuariale ma alla matematica finanziaria. Esse sono iscritte a quel capitolo di essa che va sotto il nome di *rendite certe*. Una, la [1], rappresenta la rendita certa ad interesse composto; mentre la [2] esprime la rendita certa ad interesse semplice.

Infatti, come si legge in tutti i trattati di Matematica finanziaria e attuariale, esiste una basilare distinzione tra le:

- operazioni finanziarie certe: che sono quelle i cui importi si rendono disponibili con certezza,
- operazioni finanziarie aleatorie: che sono quelle i cui importi si rendono disponibili solo se si verificano degli eventi aleatori.

La Matematica finanziaria classica si occupa delle operazioni finanziarie certe, mentre la Matematica attuariale si occupa delle operazioni finanziarie aleatorie¹. La matematica attuariale viene perciò talvolta chiamata anche “delle Assicurazioni”².

Vi domando: non ritenente che le due Formule [1] e [2], oggetto del mio esposto, appartengano entrambe al campo della Matematica finanziaria (e, dunque, delle operazioni certe) ed esprimano la rendita rispettivamente, ad interesse composto [1] ed ad interesse semplice [2]?

- B) Voi avete anche affermato che l'applicazione della Formula [1] contenuta nell'Allegato II della Direttiva 90/88/CE «...è particolarmente importante per i crediti sui conti correnti, nei quali è Frequentemente applicata la capitalizzazione trimestrale».

Ebbene, né la formula [1], né la [2] possono essere, per ragioni strettamente matematiche, applicate ai conti corrente o, meglio, alle apertura di credito in conto corrente. Infatti, le Direttive del credito al consumo ne escludono l'applicazione a tale fattispecie. La ragione matematica di tale impossibilità risiede nel fatto che mentre nel mutuo (o nel finanziamento rateale) il contratto prevede, attraverso le rate, il rimborso proporzionale del capitale e degli interessi sino all'estinzione del debito; nell'apertura di credito in conto corrente l'imputazione degli accreditamenti (come pure degli addebitamenti) è fatta esclusivamente al capitale.

Vi domando: non ritenente che la Formula [1] non ha alcuna attinenza con la fattispecie dell'apertura di credito in conto corrente?

- C) Voi avete infine affermato: «Noi prendiamo atto del fatto che in alcuni casi il metodo scelto possa riflettere gli interessi composti in modo non altrettanto accurato come quello che ella propone».

¹ CARLA FIORI, *Elementi di Matematica Finanziaria*,

http://cdm.unimo.it/home/matematica/fiori.carla/ELEMENTI_DI_MATEMATICA_FINANZIARIA.pdf.

² I professionisti, infatti, sono soliti richiedere al consumatore un'assicurazione a loro favore per coprire il rischio vita.

Tenendo conto:

- 1- di quanto detto al punto precedente;
- 2- del rilievo che la formula [1] dà un risultato «*accurato*» solo nel caso dei finanziamenti la cui durata è limitata all'anno, come Voi esplicitamente riconoscete;
- 3- della circostanza che gli esempi pubblicati sotto la lettera A e B, dell'Allegato II della Direttiva 98/7/CE sono in totale di otto esempi. Di questi, solo due (il quarto sotto le lettere A e B) contengono una ipotesi di durata del credito annuale con conseguenti rimborsi infra annuali;
- 4- dell'osservazione che la maggior parte dei crediti al consumo sono contratti per essere rimborsati a scadenze ultra annuali;

Vi domando: non ritenente che la Formula [1] è accurata solo in una minoranza di casi, limitatamente ai crediti con scadenza non oltre l'anno.

- D) Infine, tenendo presente che le Direttive 87/102/CE, 90/88/CE e 98/7/CE richiedono che il TAEG esprima *tutti i costi di un credito*:

Vi domando: se delle due formule, ([1] e [2], ampiamente illustrate in precedenza, sia la [2] a rispondere meglio al dettato del Trattato UE, delle citate Direttive e delle altre norme citate nella mia lettera di cui all'oggetto della presente. In altre parole, Vi chiedo se la [1] non costituisca un errore sia in diritto che in matematica e che debba essere corretta sostituendola con la [2].

Confidando che mi fornirete i chiarimenti richiesti rispondendo esaurientemente e dettagliatamente alle domande che vanno sotto le lettere A); B); C); D), colgo l'occasione per porgerVi i miei più distinti saluti e l'augurio di un eccellente 2008.

Bruxelles, 12 dicembre 2007

Gianni Colangelo




EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL

Directorate B - Consumer Affairs
B4 - Protection of legal, economic and other consumer interests

SANCO

27.02.2008

Brussels,
SANCO/B4/FC-gs D(2008) 240022


Gianni Colangelo
Coordinamento Regionale
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA

Egregio Signor Colangelo,

La ringraziamo per la sua e-mail del 12 dicembre scorso sul calcolo del TAEG nel credito al consumo. Io mi scuso per la risposta tardiva, dovuta agli intensi carichi di lavoro connessi con la seconda lettura, presso il Parlamento Europeo, della proposta di Direttiva sul credito al consumo.

Abbiamo letto la sua lettera con grande interesse e abbiamo preso nota delle questioni che ella solleva. Data il loro carattere tecnico, abbiamo bisogno di più tempo per analizzare la materia e fornirle una risposta sulla loro sostanza.

La Commissione sta al momento considerando la possibilità di far effettuare da esperti una ricerca generale sul tema della formula di calcolo del TAEG, in cui le sue indicazioni verrebbero tenute in conto. Ovviamente, la terremmo informata dei risultati di tale ricerca, non appena fossero disponibili.


Dirk Staudenmayer
Capo Unità